



# Comune di Albaredo d'Adige

- Provincia di Verona -

## AVVISO INFORMATIVO SULLE NUTRIE

### LINEE GUIDA ATTIVITA' DI CONTROLLO NUMERICO DELLE NUTRIE

*Il decreto legge 24.06.2014, n.91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.*

*La circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali, ha chiarito che le nutrie, non rientrando più nella "fauna selvatica" e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi".*

*Pertanto è consentito l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive con l'obiettivo di perseguire non solo il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni.*

*Dato atto come la presenza incontrollata della nutria rappresenta un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare in riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale e ai danni alle produzioni agricole, si forniscono le seguenti indicazioni, estratte dalla DGR 1100 del 18 agosto 2015, allegato A:*

### POSSIBILI METODOLOGIE DI CATTURA E SMALTIMENTO

#### Cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanascica

*La cattura mediante gabbie-trappola e successiva soppressione eutanascica secondo le Linee Guida elaborate da ISPRA, può essere effettuata su tutto il territorio comunale, durante l'intero arco dell'anno, e senza limite di orario da parte dei:*

- *proprietari/conduuttori dei fondi (agricoli e non), interessati dalla presenza della specie;*
- *personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque (Consorti di Bonifica, AIPO, Genio Civile, ecc),*
- *Ditte di disinfestazione o pest-control, affidatarie di incarico di disinfestazione.*

*Andranno impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni e riconosciuta efficacia per la cattura in vivo di nutrie, indicativamente di cm. 80 (profondità) x 40 (larghezza) x 35/40 (altezza), dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) con chiusura basculante dall'interno, eventualmente provviste di meccanismi di attivazione con utilizzo di esca attrattiva (preferibilmente mele, carote, spighe di mais, ecc.).*

*La soppressione eutanascica delle nutrie catturate deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno.*

---

Ufficio Tecnico – Ecologia

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1  
37041 Albaredo d'Adige (VR) tel. 045/6608037/39/44 fax. 045/6608054  
sito: [www.comune.albaredodadige.vr.it](http://www.comune.albaredodadige.vr.it) e-mail: [urp@comune.albaredodadige.vr.it](mailto:urp@comune.albaredodadige.vr.it)  
C.F./P.IVA 00264700238

*Eventuali capi di fauna selvatica catturati involontariamente nei luoghi di posizionamento delle trappole per nutrie, dovranno essere liberati sul luogo di cattura nel più breve tempo possibile.*

*La soppressione eutanasica delle nutrie potrà avvenire all'interno delle trappole di cattura o di altri idonei contenitori di costrizione, sul luogo di cattura o nelle pertinenze della residenza o delle aree cortilive dei fondi agricoli, utilizzando armi di libera vendita, funzionanti ad aria compressa e con adeguata potenza il più possibile prossima ma non superiore a 7,5 Joule, o con altri mezzi (di cui ci si possa avvalere ai sensi e alle condizioni di legge) che non comportino maltrattamento degli animali (es. carabina se in possesso di porto d'armi).*

*A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma dalla residenza al luogo di cattura delle nutrie (con arma scarica e riposta in custodia: vedi art. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n.362) per la soppressione di tali capi catturati, a condizione che il trasporto e l'utilizzo sia fatto dal proprietario/conducente del fondo o dal personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, purché maggiorenne, e sia effettuato usando la massima diligenza.*

### **Raccolta e smaltimento delle carcasse**

*Le carcasse di nutria provenienti da attività di cattura occasionali devono essere recuperate da chi, direttamente od indirettamente, ha provveduto alla cattura/soppressione delle nutrie, e smaltite mediante interrimento nel rispetto del Reg. CE 142/2011, ( All. VI, Capo III, Sez. 1, punto 3 lett. A) ovvero del D.Lgs 152/2006 art. 184 c. 2 lett. D. Considerando l'attuale densità della specie per unità di superficie e trattandosi di catture occasionali ed in luoghi di difficile accesso, **il sotterramento delle carcasse può essere effettuato nei luoghi di cattura, nel limite annuo di 5 capi o comunque di 20 kg. di carcasse per ettaro.***

*In particolare, al fine di prevenire il dissotterramento delle carcasse da parte dei carnivori (selvatici e non), l'interrimento deve essere effettuato ad una distanza di almeno 250 metri da pozzi o sorgenti che forniscono acqua, almeno 30 metri dai corpi idrici principali (fiumi, laghi, ecc), almeno 10 metri dai corsi d'acqua secondari, ad una profondità di almeno 50 cm., con riporto di ulteriore terra sopra il punto di affossamento al fine di prevenire ristagni d'acqua.*

*E' opportuno posizionare sopra il punto di affossamento, per un periodo di almeno 30 giorni, un pannello di rete metallica a maglia larga (indicativamente cm 200X100 con maglia cm. 5X10) al fine di ostacolare eventuali azioni di dissotterramento delle carcasse da parte di animali carnivori od onnivori.*

*Nel caso di adozione di piani di controllo della specie con un elevato numero di carcasse da smaltire*

*e qualora non sussistano le condizioni previste per l'interrimento, lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del Reg. CE n. 1069/2009.*

*Il proprietario-conducente del fondo sul quale è avvenuta la cattura/soppressione di nutrie, o il personale degli enti delegati alla gestione/tutela delle acque, dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse nelle altre forme previste dalla normativa vigente (consegna in discarica autorizzata, invio alla termica distruzione, ad impianti di compostaggio o di digestione anaerobica per la produzione di biogas ).*

***E' vietata la dispersione sul territorio di veleni e rodenticidi in quanto ritenuti metodi non selettivi per interventi di popolamento delle nutrie.***

**Ufficio Tecnico - Ecologia**

---

**Ufficio Tecnico – Ecologia**

Palazzo Municipale – Piazza Vittorio Emanuele, 1  
37041 Albaredo d'Adige (VR) tel. 045/6608037/39/44 fax. 045/6608054  
sito: [www.comune.albaredodadige.vr.it](http://www.comune.albaredodadige.vr.it) e-mail: [urp@comune.albaredodadige.vr.it](mailto:urp@comune.albaredodadige.vr.it)  
C.F./P.IVA 00264700238